Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 325 del 16 dicembre 1963

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 dicembre 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE,, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1963

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1962, n. 18.

Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, è abrogata.

Art. 2.

E' istituito presso l'Assessorato regionale all'igiene e sanità il Comitato tecnico regionale sanitario.

Art. 3

Sono componenti del Comitato:

1) l'Assessore regionale all'igiene e sanità, che lo presiede;

2) l'Assessore regionale ai lavori pubblici;

3) l'Assessore regionale agli enti locali;

4) un esperto di igiene;

5) un esperto di malattie interne;

6) un esperto di pediatria;

7) un esperto di ostetricia;

8) un esperto di dermosifilopatia;

9) un esperto di igiene veterinaria;

10) un esperto di chimica e bromatologia;

11) un esperto di ingegneria sanitaria;

12) un esperto di scienze agrarie;

13) un esperto di chirurgia generale;

14) un esperto di medicina del lavoro;

15) un esperto di tecnica ospedaliera;

16) un rappresentante dell'ordine dei medici designato dai tre ordini provinciali;

17) un rappresentante dell'ordine dei veterinari designato dai tre ordini provinciali;

18) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti in campo nazionale.

Art. 4.

Il Comitato ha il compito di esprimere parere tecnico:

a) su materie inerenti all'igiene e sanità pubblica della Regione, in merito alle quali riferiscono i direttori dei servizi regionali medico e veterinario;

b) su provvedimenti, richieste, ricerche scientifiche nell'interesse della sanità pubblica;

c) sulle opere di pubblica utilità riguardanti l'igiene e la sanità pubblica della Regione e particolarmente su quelle da eseguirsi con contributi regionali.

Art. 5.

Il Comitato, che è convocato dal suo presidente, si riunisce in sessione ordinaria nei mesi di maggio e ottobre, ed in sessione straordinaria quando il presidente lo ritiene necessario.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Funge da segretario un funzionario designato dall'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

Art. 6.

I componenti del Comitato sono nominati, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, con decreto del presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Ai componenti ed al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5.

Art. 8.

I componenti del Comitato istituito con la legge regionale 2 febbraio 1950, n. 1, i quali siano in carica al momento della entrata in vigore della presente legge, cesseranno dall'incarico stesso allo scadere dei successivi novanta giorni.

Entro lo stesso termine si dovrà provvedere alla ricostituzione del Comitato con le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 5 gennaio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1962, n. 19.

Istituzione del Comitato tecnico regionale per la cooperazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione il Comitato tecnico regionale consultivo per la cooperazione.

Art. 2.

Sono componenti del Comitato:

1) L'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

2) un rappresentante dell'Assessorato regionale alle finanze;

3) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla industria e commercio;

4) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla agricoltura e foreste;

5) un rappresentante dell'Assessorato regionale alla rinascita;

6) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, previo benestare del competente Ministero,

7) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni provinciali del movimento cooperativo, operanti in Sardegna, designati dalle rispettive associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

8) un rappresentante delle cooperative promosse dagli enti di riforma agraria o dagli enti di sviluppo in agricoltura, designato dalla rispettiva associazione;

9) un esperto del settore della cooperazione di produzione e di lavoro;

10) un esperto del settore della cooperazione agricola;

11) un esperto del settore della cooperazione della pesca;

12) tre esperti del settore della cooperazione di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli (vitivinicolo, lattiero-caseario, ortofrutticolo);

13) un esperto di chimica e bromatologia;

14) un docente od esperto in materia di legislazione cooperativistica;

15) un funzionario dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione esperto in materia di cooperazione, che funge da segretario.

Art. 3.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

1) esprimere il proprio parere nei casi previsti dalle leggi regionali, sugli schemi di disegno di legge e sui regolamenti regionali interessanti la cooperazione e sui provvedimenti regionali a favore delle cooperative e dei consorzi di cooperative, esclusi quelli previsti dalla legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5; nonchè su ogni altra questione sottoposta al suo esame dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione;

2) proporre provvedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di cooperazione.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati colla stessa procedura.

Presidente del Comitato è l'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione.

Il vice presidente è eletto dal Comitato fra i suoi componenti.

Ai componenti del Comitato spettano le indennità stabilite dalla legge regionale 29 febbraio 1956, n. 5.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal suo presidente quando questi lo ritiene opportuno, oppure dietro richiesta degli Assessori rappresentanti nel Comitato o di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei componenti. Il Comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento del Comitato fanno carico al capitolo 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 10 gennaio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 20.

Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 18 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre più mutui, fino ad un massimo di lire 20 miliardi, da ammortizzarsi in non meno di dieci anni, ad un tasso annuo di interesse non superiore al sette per cento.

Le somme mutuate saranno destinate alla realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il programma di interventi di cui al precedente articolo è predisposto dall'Assessore regionale all'agricoltura ed è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 3.

La presentazione delle domande e degli elaborati che le corredano, l'esame e l'approvazione dei progetti, la concessione e liquidazione del finanziamento, il controllo sulla buona esecuzione delle opere e quanto altro attiene ai lavori di costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade incluse nel programma, sono regolati dalle norme vigenti.

Art. 4.

Le rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge devono trovare capienza per capitali ed interessi nei limiti della quota dell'imposta di consumo sui tabacchi devoluta alla Regione.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui all'articolo 1, garanzia fidejussoria al tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

Art. 6.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1962 è istituito il capitolo 58-*bis* con la denominazione « Ricavo dei mutui contratti per la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario » e con lo stanziamento di lire 20 miliardi.

Lo stanziamento del capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962: « Contributi per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali (art. 2, legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46) e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma primo, legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22) » è variato in aumento della somma di lire 20 miliardi.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 è istituito il capitolo 90-*bis*, con la denominazione « Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per lo integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione di un programma di interventi per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 30 milioni dal capitolo 161 dello stato di previsione « Contributi per la sistemazione ed il riattivamento delle strade vicinali (art. 2, legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46) e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma primo, legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22) ».

Le spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno carico al capitolo 90-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 17 gennaio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1962, n. 21.
Provvidenze per l'ammasso dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1961-1962.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 4 del 18 gennaio 1963*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale all'agricoltura e foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con gli Assessori regionali all'industria e commercio e alle finanze, l'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti da produttori agricoli singoli od associati nella campagna 1961-62 ed a fissarne le relative modalità.

L'ammasso è affidato a uno o più enti cooperativi dotati di particolare competenza in materia.

Art. 2.

E' istituita presso i tre capoluoghi di provincia una Commissione provinciale di ammasso composta da:

1) l'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;

2) un rappresentante dell'ente ammassatore;

3) un rappresentante provinciale della Confederazione cooperativa italiana ed un rappresentante provinciale della Lega nazionale delle cooperative e mutue;

4) un rappresentante provinciale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e un rappresentante provinciale della Unione regionale dei contadini, coltivatori e pastori sardi;

5) un rappresentante provinciale della Confederazione generale dell'agricoltura italiana.

Compito delle Commissioni provinciali di ammasso è di seguire e controllare le operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, la concessione degli acconti e la liquidazione del saldo ai conferenti.

Art. 3.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalle vigenti leggi, l'Amministrazione regionale concorre all'attuazione dell'ammasso del prodotto conferito ai sensi del precedente articolo 1 dai produttori agricoli mediante la concessione di un contributo negli interessi sui finanziamenti contratti dall'ente o dagli enti cui è affidato lo ammasso per la corresponsione di un acconto ai produttori agricoli conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra il tasso di interesse normalmente praticato dagli istituti di credito ed il tasso dell'1 per cento da porre a carico dei conferenti.

Il contributo regionale negli interessi sul capitale preso in prestito sarà corrisposto per la durata massima di un anno.

Ove peraltro il prestito venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, l'ammontare del contributo sarà calcolato in ragione della durata effettiva dell'operazione.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo sulle spese di gestione dell'ammasso sostenute dall'ente o dagli enti di cui al secondo comma dell'articolo 1 pari al 90 per cento delle spese medesime.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previa deliberazione della Giunta stessa.

Art. 5.

Il contributo regionale negli interessi ed il contributo sulle spese di gestione è ridotto in proporzione dell'ammontare del contributo negli interessi e sulle spese di gestione la cui concessione fosse disposta dal Ministro per l'agricoltura in applicazione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 2 giugno 1962, n. 454, concernente « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura ».

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962, è istituito il capitolo 175-*ter* con la seguente denominazione: « Contributi sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » e contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 210 milioni dai sottoindicati capitoli dello stesso stato di previsione:

Capitolo 159. — Spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere di miglioramento fondiario (art. 8, legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46), lire 8.000.000.

Capitolo 161. — Contributi per la sistemazione ed il riattamento delle strade vicinali (art. 2, legge regionale 26 ottobre 1950, n 46) e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma primo, legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22), lire 30 milioni.

Capitolo 178. — Spese per la parziale assunzione dell'onere degli interessi per i mutui ed i prestiti di credito agrario contratti da imprenditori agricoli (art. 12, legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, ed art. 3, legge regionale 21 aprile 1961, n. 8), lire 22.000.000.

Capitolo 194. — Spese, concorsi, contributi e premi per lo sviluppo delle attività industriali e commerciali (articoli 1, 3, 8 e 9, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22; leggi regionali 16 luglio 1954, n. 14; 20 luglio 1954, n. 17, ed art. 4, legge regionale 29 aprile 1959, n. 8), lire 150.000.000.

I contributi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » ed i contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati fanno carico al capitolo 175-*ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 17 gennaio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1962, n. 23.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 21 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge regionale e non oltre il 31 marzo 1963, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1963.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli del bilancio per l'anno 1962, per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1963.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 19 gennaio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1962, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, concernente « Contributi per opere di miglioramento fondiario » e successive disposizioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 24 *gennaio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abrogate le leggi regionali 4 maggio 1953, n. 14, e 20 aprile 1956, n. 13.

Art. 2.

Il contributo del 45 per cento ed il contributo del 38 per cento previsti nell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono elevati al 50 per cento in tutto il territorio della Regione.

Per le opere eseguite col beneficio di contributi o premi previsti dalle leggi dello Stato è concesso da parte della Regione, in tutto il suo territorio, un contributo integrativo fino a raggiungere il 50 per cento della spesa ammessa.

La liquidazione del contributo integrativo di cui al comma precedente è disposta d'ufficio, contemporaneamente alla liquidazione del contributo principale, sulla base del semplice certificato di collaudo.

Art. 3.

Per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo si osservano le disposizioni di cui allo articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.

Art. 5.

Le precedenti disposizioni si applicano alle concessioni — e conseguenti liquidazioni — disposte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1962, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi. A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di lire dieci milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, lì 18 gennaio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 24.

Modificazione alla legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C. I. S. (Credito Industriale Sardo).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *dell'*8 *febbraio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1954, n. 20, è modificato come segue:

« La Regione — fermi i diritti e le competenze ad essa derivanti dallo Statuto speciale per la Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 — partecipa al fondo di dotazione del Credito Industriale Sardo, istituito con la legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura del 35 per cento per un importo di lire 1.050 milioni ».

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge fa carico ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione per gli anni dal 1963 al 1967 in ragione di lire 168 milioni l'anno.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari lì 5 febbraio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 25.

Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 9 *febbraio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere l'istituzione di un « Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori » con sede in Cagliari, per lo studio, l'accertamento diagnostico e l'assistenza sanitaria dei malati portatori di tumori.

Possono far parte del Consorzio oltre l'Amministrazione regionale, a mezzo dell'Assessorato regionale all'igiene e sanità:

a) le Amministrazioni provinciali e comunali ed istituzioni pubbliche che ne facciano domanda;

b) gli enti pubblici ed istituzioni che perseguono finalità analoghe a quelle del Consorzio.

Art. 2.

L'atto costitutivo e lo statuto del Consorzio sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima e dietro proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità.

Art. 3.

Per il raggiungimento delle proprie finalità il Consorzio dovrà provvedere all'istituzione, laddove non siano già in funzione, ed al coordinamento dell'attività di tre centri provinciali per la lotta contro i tumori nei capoluoghi di provincia dell'Isola; potrà altresì promuovere la costruzione di un apposito ospedale.

Art. 4.

Alle spese per il funzionamento del Consorzio provvedono gli enti consorziali, con concorso sia dello Stato che degli enti pubblici e privati che intendano sostenere tale iniziativa.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962, è istituito il capitolo 108-*bis* con la denominazione: « Contributo per l'istituzione ed il funzionamento del Consorzio regionale per la lotta contro i tumori ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 2 milioni dal capitolo 108 dello stesso stato di previsione.

Art. 6.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 108-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

A decorrere dall'esercizio 1963 sarà stanziato per le finalità della presente legge un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 febbraio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1962, n. 26.

Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 13 *febbraio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere l'onere per la costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali, o classificabili come vicinali, di interesse agrario che per le loro caratteristiche rispondano ad accertati fini di pubblica utilità.

Sono escluse dalle spese quelle relative alle indennità da corrispondere per eventuali espropriazioni.

Art. 2.

L'onere della spesa è assunto dall'Amministrazione regionale nella misura del cento per cento delle spese approvate, ivi comprese le spese generali di cui al successivo articolo 10.

Per le spese da eseguirsi col contributo previsto dalle leggi dello Stato è concessa da parte della Regione una integrazione del contributo fino all'ammontare del cento per cento della spesa ammessa.

Art. 3.

I progetti delle opere di cui all'articolo 1 sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Per le opere la cui spesa ammessa è superiore a lire dieci milioni il progetto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima e su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Art. 4.

I lavori previsti dalla presente legge sono eseguiti a cura dei Consorzi degli interessati costituiti a sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446.

In assenza di iniziativa consorziale può subentrare l'intervento diretto della Amministrazione regionale che può, ove ciò si renda necessario, predisporre un piano di strade.

In una circoscrizione comunale possono costituirsi più Consorzi.

I Consorzi devono, a sensi dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'opera eseguita.

Art. 5.

All'atto della richiesta di finanziamento dell'opera il Consorzio deve impegnarsi con regolare delibera, debitamente approvata, ad assumere a proprio carico l'onere della manutenzione dell'opera.

Nel caso di intervento diretto dell'Amministrazione regionale, questa si renderà promotrice della costituzione obbligatoria del Consorzio di manutenzione a termine del decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446.

Art. 6.

L'istruttoria tecnica dei progetti viene effettuata dall'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura. Questi è tenuto a chiedere, quando per le caratteristiche dell'opera lo ritenga necessario, il parere dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

L'emanazione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 3 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Art. 7.

Per l'esecuzione dell'opera il Consorzio, o l'Amministrazione regionale nel caso di intervento diretto, dovranno esperire apposita gara d'appalto a norma dell'articolo 89, lettera *a*), del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Qualora la gara, esperita per due volte, vada deserta, potrà essere ammesso il ricorso alla trattativa privata.

L'elenco delle ditte da invitare alla gara dovrà essere approvato dall'Assessore regionale all'agricoltura e foreste che ha facoltà di modificarlo.

L'Amministrazione regionale può, nel caso di intervento diretto, affidare l'esecuzione dei lavori agli enti di bonifica o di sviluppo i quali, per le attrezzature delle quali dispongono, garantiscano la buona esecuzione delle opere stesse, ad un prezzo comunque non superiore a quello assunto come base d'asta per i singoli progetti.

Art. 8.

Il direttore dei lavori sarà nominato dal Consorzio previo assenso dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste; nel caso di intervento diretto dell'Amministrazione regionale, sarà nominato dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 9.

Per il controllo sulla esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere l'Ispettorato compartimentale per l'agricoltura potrà avvalersi dell'opera degli uffici del Genio civile.

Art. 10.

Per le spese generali — progettazione, direzione, collaudo in corso d'opera e collaudo finale nonchè amministrazione e spese varie — è concesso un compenso forfettario nella misura dell'undici per cento dell'importo dei lavori ammessi.

Art. 11.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico sul capitolo 161 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La denominazione del suddetto capitolo viene così modificata: « Spese per la costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali, e concorsi nelle spese di costruzione, di ripristino e di manutenzione di strade di trasformazione agraria eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno (art. 1, comma primo, legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22) ».

Art. 12.

Le dizioni « . *e la sistemazione e il riattamento delle strade vicinali* » e « . nella misura del 65 per cento della spesa per la costruzione e sistemazione delle strade vicinali » riportate rispettivamente negli articoli 2 e 5 della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, sono abrogate.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 febbraio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1962, n. 27.
Costruzione di villaggi per pescatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 15 *del* 27 *febbraio* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini di sviluppare le attività della pesca e marinare in genere, di favorire il ripopolamento delle coste sarde, avuto riguardo anche al loro interesse turistico, e di incrementare la edilizia popolare per i lavoratori, la Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre programmi per la costruzione di villaggi per pescatori ed a promuoverne l'attuazione.

Art. 2.

I villaggi di cui all'articolo precedente sono destinati a costituire centri economico-industriali con popolazione qualificata e, pertanto, sono costruiti a miglioramento ed integrazione di abitati esistenti, ovvero in località preferibilmente distanti da abitati e particolarmente adatte rispetto allo sviluppo sia della pesca nelle acque marittime, lagunari ed interne, sia eventualmente, di complementari attività turistiche e di miglioramento agrario.

Con l'adozione di particolari provvidenze da attuarsi, da parte dell'Amministrazione regionale, in base sia a specifici normali stanziamenti sia a particolari altre provvidenze statali, i villaggi, oltre che di servizi sociali e pubblici, sono dotati di mezzi adeguati soprattutto per l'esercizio della pesca e per lo sfruttamento e smercio del pescato.

Art. 3.

I programmi di cui alla presente legge sono predisposti dall'Assessorato regionale all'industria e commercio, di concerto con l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste e con gli altri Assessorati per le materie di loro specifica competenza, ed approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 4.

L'approvazione dei programmi di cui alla presente legge ha valore di dichiarazione di pubblica utilità e le opere di cui all'art. 2, nonchè la acquisizione dei terreni necessari, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Per l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge l'Amministrazione regionale si avvarrà di stanziamenti all'uopo stabiliti, compresa eventualmente la disponibilità di lire 200 milioni già impegnati sul capitolo 162 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1955, nonchè di particolari provvidenze statali.

Art. 6.

Ove si renda necessario per la esecuzione di tutte o di parte delle opere, ed anche ad integrazione di eventuali altri finanziamenti, possono essere concessi, in una o più operazioni, finanziamenti a favore di enti o istituti che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi di mutui da essi contratti.

A tal fine è costituito un fondo di rotazione presso un istituto di credito a carattere regionale che sarà precisato da apposita deliberazione adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.

Art. 7.

Le operazioni di mutuo saranno deliberate dal Comitato esecutivo dell'istituto di credito di cui all'articolo precedente, integrato da tre membri nominati, rispettivamente, uno per ciascuno dagli Assessorati regionali alla industria, all'agricoltura ed alle finanze.

Art. 8.

L'erogazione delle somme mutuate a sensi dei due precedenti articoli avverrà come segue:

30 per cento alla stipula del contratto di mutuo;

50 per cento su stato di avanzamento che attesti l'esecuzione di almeno il 50 per cento dei lavori;

20 per cento a collaudo finale.

Art. 9.

Il periodo di ammortamento dei mutui di cui all'art. 6 avrà durata uguale a quello del concorso statale nel pagamento degli interessi a far data dal primo gennaio successivo al collaudo delle opere.

La restituzione delle somme mutuate avverrà con annualità costanti posticipate comprensive di quote interessi e capitale.

Il tasso di interesse, comprensivo di ogni e qualsiasi onere, è stabilito in ragione del 3,5 per cento annuo.

Art. 10.

Al fondo saranno accreditate le somme introitate per interessi e per quote di ammortamento mentre saranno ad esso addebitati il costo e le eventuali perdite quali risulteranno dalla convenzione di cui al successivo art. 11.

Art. 11.

L'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con l'istituto di cui allo art. 6 apposita convenzione relativa al fondo di rotazione per la quale lo stesso istituto dovrà istituire una gestione speciale.

Art. 12.

Al fine di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge può farsi luogo all'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale della garanzia sussidiaria di cui all'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22.

Art. 13.

Sempre allo scopo di rendere possibile e sollecita la realizzazione dei programmi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale, quando lo ritiene opportuno, può eseguire le opere direttamente a proprie cure e spese.

Può anche eventualmente rilevare e avvalersi, previa rifusione delle spese sostenute dagli enti di cui all'art. 6, degli studi e progetti predisposti e delle aree già dagli stessi acquisite per attuare le costruzioni.

Art. 14.

E' istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962, il capitolo 230-*bis* denominato «Fondo di rotazione per la costruzione di case per pescatori», a favore del quale viene stornata la somma di lire 50 milioni dal capitolo 45 «Fondo speciale per fronteggiare oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative» dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione dell'art. 6 della presente legge fanno carico al succitato capitolo 230-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi. Può essere inoltre utilizzata la disponibilità dipendente dal capitolo 162 del bilancio della Regione per l'anno 1955.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1962 è istituito il capitolo 142-*bis* «Spese per la costruzione di villaggi per pescatori», a favore del quale è stornata la somma di lire 5 milioni dal capitolo 101 «Contributi e sussidi alle Province e ai Comuni per spese indilazionabili provocate da eventi straordinari non prevedibili» dello stesso stato di previsione.

Le spese per l'attuazione dell'art. 13 dello presente legge fanno carico a detto capitolo 142-*bis* ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 febbraio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1961, n. 20.

Utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 18 *dell'*8 *marzo* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Nei disciplinari delle concessioni accordate a sensi della legge regionale 19 dicembre 1959, n. 20, sarà inserita una clausola che impegni i concessionari, singolarmente o riuniti in consorzio obbligatorio, a costruire ed esercire entro un termine fissato, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione per il trattamento, nel territorio della Regione, del minerale prodotto, se la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola il quantitativo complessivo di due milioni di tonnellate e sempre che le riserve si dimostrino tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 febbraio 1963

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1963, n. 1.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1963.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 23 *aprile* 1963)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione, per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e di ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 43 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 44 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 10

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 11.

L'Assessore ai lavori pubblici, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 164 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alla costruzione di strade comprese nel relativo piano particolare, rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 50 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta, dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 207 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 51 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, assegnata in favore della Regione Sarda.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sul predetto capitolo 207 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione Sarda.

Art. 13.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963 :

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrata	L.	32.285.000.000
Spesa	»	28.526.534.503
Avanzo effettivo	L.	3.758.465.497

ENTRATE E SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L.	1.578.000.000
Spesa	»	5.336.465.497
Disavanzo per movimento di capitali	L.	3.758.465.497

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L.	33.863.000.000
Spesa	»	33.863.000.000
Avanzo finanziario	L.	pareggio

Art. 14.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1963, annesso alla presente legge (allegato n. 1) ai termini dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 360.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 1963

CORRIAS

(10881)

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1963

ENTRATA

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrate ordinarie — Entrate effettive	Entrata straordinaria			Entrata ordinaria e straordinaria		TOTALE
		Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	TOTALE	Entrate effettive	Entrate per movimento di capitali	
Redditi patrimoniali	159 560 000	—	—	—	159 560 000	—	159 560 000
Tributi: Imposte dirette	3 924 000 000	—	—	—	3.924 000 000	—	3 924 000 000
Tasse e imp. indirette sugli affari	8.920 000 000	—	—	—	8.920 000 000	—	8 920 000 000
Imposte indirette di fabbricazione e sui consumi	7 525 000 000	—	—	—	7.525 000 000	—	7 525 000 000
Monopoli	9.000 000 000	—	—	—	9.000 000 000	—	9 000 000 000
Tributi diversi	7 000 000	—	—	—	7 000 000	—	7 000 000
Proventi vari	739 590 000	—	—	—	739 590 000	—	739 590 000
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	225.100.000	—	—	—	225 100 000	—	225 100 000
Entrate diverse	—	160 000 000	—	160 000 000	160 000 000	—	160 000 000
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie	—	1 624.750 000	—	1 624 750 000	1.624 750.000	—	1 624 750 000
Vendite di beni	—	—	p. m.	p. m.	—	p. m.	p. m.
Accensione di debiti	—	—	p. m.	p. m.	—	p. m.	p. m.
Estinzione di crediti	—	—	1 000 000 000	1 000 000 000	—	1 000 000 000	1 000 000 000
Partite che si compensano nella spesa	—	—	578 000 000	578 000 000	—	578 000 000	578 000 000
TOTALE	30 500 250.000	1 784 750 000	1 578 000 000	3 362 750 000	32 285 000 000	1 578 000 000	33 863 000 000

SPESA

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria			Spesa ordinaria e straordinaria		TOTALE
		Spese effettive	Spese per movimento di capitali	TOTALE	Spese effettive	Spese per movimento di capitali	
Finanze	6 621 696 332	2 890 888 567	3 455 909 942	6 346 798 509	9 512 584 899	3.455.909.942	12 968 494 841
Enti locali	235 000 000	1 091 000 000	—	1 091 000 000	1.326 000 000	—	1 326 000 000
Trasporti e turismo	570 000 000	830 000 000	400 000 000	1 230 000 000	1 400 000 000	400 000.000	1 800 000 000
Igiene e sanità	143 000 000	1 396.346 804		1 396 346 804	1.539 346 804	—	1 539 346 804
Lavoro e pubblica istruzione	452 500 000	1 618.852 800	p. m.	1 618 852 800	2 071 352 800	p. m.	2 071 352 800
Lavori pubblici	8 700 000	5 809 800 000	—	5 809 800 000	5 818 500 000	—	5 818 500 000
Agricoltura e foreste	777 000 000	3.731 750 000	p. m.	3 731 750 000	4 508 750 000	p. m.	4 508 750.000
Industria e commercio	555 000.000	1 445 000 000	1 480 555 555	2 925 555 555	2 000 000 000	1 480 555 555	3 480.555 555
Rinascita	—	350.000 000	—	350 000 000	350 000 000	—	350.000.000
TOTALE	9 362 896 332	19 163 638.171	5.336 465 497	24 500 103 668	28 526.524.503	5 336 465 497	33 863 000.000

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(2151417) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.